REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONSULTAZIONE

DEI CITTADINI

ED

I REFERENDUM

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità e contenuti
Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

CAPO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI
Art. 3 - finalità
Art. 4 - Convocazione - Iniziativa e modalità
Art. 5 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

CAPO III - CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI
Art. 6 - Finalità e metodi
Art. 7 - Organizzazione
Art. 8 - Consultazione - Esito - Utilizzazione

CAPO IV - REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI
Art. 9 - Finalità
Art. 10 - Referendum ammessi
Art. 11 - Iniziativa referendaria
Art. 12 - Iniziativa del Consiglio comunale
Art. 13 - Iniziativa dei cittadini

CAPO V - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Art. 14 - Norme generali
Art. 15 - Indizione dei referendum
Art. 16 - Chiusura delle operazioni referendarie

CAPO VI - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO
Art. 17 - Organizzazione
Art. 18 - I certificati elettorali
Art. 19 - L'ufficio di Sezione
Art. 20 - Organizzazione ed orario delle operazioni
Art. 21 - Determinazione dei risultati del referendum

CAPO VII - LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM
Art. 22 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
Art. 23 - Altre forme di propaganda - divieti - limitazioni

CAPO VIII - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM
Art. 24 - Provvedimenti del Consiglio comunale
Art. 25 - Informazione dei cittadini

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 - Disciplina del procedimento referendario
Art. 27 - Scheda per il referendum
Art. 28 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per capi, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità in-dicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cit-tadini esercitano il ruolo di protagonisti.

3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non é consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazio-ne popolare.

4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

ART. 2
Istituti di consultazione popolare

1. La consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, é assicurata dai seguenti istituti:
   a) assemblee pubbliche - forum dei cittadini;
   b) questionari;
   c) referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II

ASSEMBLEE PUBBLICHE - FORUM DEI CITTADINI

ART. 3
Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
   a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
   b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
   c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
   d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadi-ni e delle loro attività;
   e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

ART. 4
Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea é indetta per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.

2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'am-bito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
   a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
   b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione.

4. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affer-mato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono in-vitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Con-siglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data del-la riunione. L'invito é recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuando fra quelli di cui il Co-mune ha la disponibilità.

6. Il Sindaco, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 3, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

ART. 5
Assemblee
Organizzazioni e partecipazione
Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario Comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'assemblea é aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali é assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.

4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente prov-vede a trasmetterne copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sin-daco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei com-petenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, che sono presiedute da un loro rappresentante, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento é sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.

7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede alla emanazione del provvedimento o se del caso all'iscrizione dell'argomento all'ordine del gior-no della prima adunanza dell'organo competente.

CAPO III

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

ART. 6
Finalità e metodi

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazio-ne di copertura emessa dal responsabile del servizio.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
   a) di tutti i cittadini;
   b) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, purché siano elet-tori all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
   c) di un campione rappresentativo limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini, sempre elettori, compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti di-sposizioni.

ART. 7
Organizzazione

1. Il Consiglio Comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al pre-cedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate

garantendo la li-bera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei ri-sultati della consultazione.

2. La Commissione é formata da sette Consiglieri - di cui tre eletti dalle minoranze e quattro dalle maggioranze, garantendo comunque la rappresentanza di tutti i gruppi - e dal Presidente nominato fra le rappresentanze della maggioranza.

3. La Commissione definisce secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
   a) i contenuti sostanziali del questionario;
   b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;
   c) l'eventuale ricorso a persone o società specializzate in materia.

4. La Commissione:
   a) approva il testo definitivo del questionario;
   b) presenzia all'estrazione del campione;
   c) sovraintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
   d) sovraintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annulla-mento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dalla stessa Commissione.

6. L'Ufficio Comunale incaricato di effettuare la consultazione provvede:
   a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che de-ve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omo-geneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di espri-mere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si é proposti indicendo la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta

con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od al-tri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto te-nendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispon-dendo per esse il trattamento previsto dalle normative vigenti. Il perso-nale prescelto é tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal re-sponsabile dell'unità organizzatrice;

d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali opera-zioni sono effettuate entro quindici giorni da quello in cui é stata conclu-sa la raccolta dei questionari.

ART. 8
Consultazione
Esito
Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione,

unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione più idonei, tra i quali il Notiziario Comunale.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione é rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO
NORME GENERALI

ART. 9
Finalità

1. Il referendum consultivo é istituto di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve rispettare i principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previ-

sto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devo-no essere precisate:

a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 10
Referendum ammessi

1. Ai sensi dell'art. 79, 9° comma, nell'arco di un anno solare potrà essere svolta una sola tornata referendaria contenente un massimo di tre differenti quesiti.

2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od ammi-nistrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti re-ferendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati alla sessione successiva prevista dallo statuto.

3. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale é sospe-so dalle funzioni o sciolto.

ART. 11
Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo é indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
   a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
   b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 12
Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per ve-rificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria é iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei capi gruppo, il Consiglio delibera in merito all'indizione del referendum a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La proposta di cui al precedente comma é corredata del preventivo della spe-sa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno im-pegnati nella consultazione. Il Ragioniere Capo correda la proposta dell'at-testazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il te-sto del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referen-dum.

ART. 13
Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di un numero di dieci elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Il Sindaco convoca entro dieci giorni il Comitato dei Garanti denominato per semplicità d'ora in avanti Commissione per i Referendum e/o Commissione composto da:
   a) Difensore civico comunale o Giudice di Pace;
   b) un cittadino nominato dal Consiglio Comunale che abbia ricoperto cariche nella magistratura o nella pubblica amministrazione e che resti in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto;
   c) Segretario Comunale;

   la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente re-golamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comita-to dei promotori a provvedere, entro dieci giorni dalla richiesta, agli adegua-menti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riu-nioni é comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione, senza diritto di voto.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comita-to dei promotori, con atto motivato, entro venti giorni da quello di presenta-zione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale delibera sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum. La decisione é comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei pro-motori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non infe-riore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Co-mune di Busnago - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, com-pleta e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di es-sere posti in uso sono presentati alla Segreteria Comunale che li vidima ap-ponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma de-vono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, can-celliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sinda-co. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali so-no esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su ri-chiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere al-l'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro novanta giorni da quello di noti-fica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario

Comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro dieci giorni, del-l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della do-cumentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'O.d.G. della prima seduta utile del Consiglio Comunale, che adotta tutti i provvedimenti di sua competenza.

14. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale, come dettato dall'art. 30 dello Statuto.

CAPO V

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 14
Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum é improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segre-to.

3. La consultazione referendaria é valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se é stata raggiunta la maggioran-za assoluta dei voti validamente espressi.

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono orga-nizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 verifica che tutte le opera-zioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 15
Indizione del referendum

1. Il referendum é indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione al-le deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Co-munale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione del-l'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono pre-cisati:
   a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b) il giorno e l'orario della votazione;
c) le modalità della votazione;
d) l'avvertenza che il luogo della votazione é precisato nel certificato eletto-rale;
e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relati-vi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Con-siglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto é pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove neces-sario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

ART. 16
Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popola-re, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la moti-vazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favore-vole ed unanime dei Consiglieri presenti.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Con-siglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco da avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referen-dum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

ART. 17
Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie é diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
   La Segreteria Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 18
I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i refe-rendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pre-detta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacin-quesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

ART. 19
L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum é composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vi-ce Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la vota-zione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Co-mune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione é corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effet-tuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito é elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione é limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 20

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione é allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scruti-nio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segreta-rio comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezio-ne, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapi-tato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 21
Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale é costituito l'ufficio centrale per i referendum, com-posto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referenda-ria:
   a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se é stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validi-tà della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 14;
   b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
   c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da te-

nersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'uffi-cio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli ac-certamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'uffi-cio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione del-l'esito della consultazione:
   a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
   b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
   c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali del-le adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nel-l'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle se-zioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del re-stante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario Comunale al-l'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni.

CAPO VII

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 22
Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali é consentita dal giorno in cui il Sindaco, con apposito provvedimento, dà indizione del Referendum sino alle ore 24 del giorno precedente la votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati é consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:
   a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "Informazioni dal Comune";
   b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e manodopera comunale.

3. Nel territorio comunale é assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore a 8 e non superiore a 12 da ripartire in base alla popolazione residente.

4. Gli spazi di cui ai precedenti comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
   a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 12, secondo comma e 13, quattordicesimo comma, una superficie di almeno cm. 70 x 100;

b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di almeno cm. 70 x 100;
c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di almeno cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quello complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;

5. Lo spazio per la propaganda é limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascu-na sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consul-tazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più lo-calità, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non é dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servi-zio comunale in gestione diretta od in concessione.

ART. 23
Altre forme di propaganda
Divieti
Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi po-litici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribui-te ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascu-no con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 24
Provvedimenti del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.

2. Quando il referendum é stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha raggiunto il quorum, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 79, 7° comma dello Statuto Comunale.

3. Quando il referendum é stato indetto per iniziativa popolare ed ha raggiunto il quorum, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 28 dello statuto comunale.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazio-ne referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale comprende nei suoi programmi, deciden-do gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che ri-sulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 25
Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza me-diante manifesti e nelle altre forme più idonee a diffondere bene la decisione stessa.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del re-ferendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'ado-zione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26
Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina da fissare in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regola-mento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto Comunale e alla normativa vigente.

ART. 27
Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e contemplato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

ART. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad eseguita pubblicazione prevista dallo statuto comu-nale.

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI NO

---

* * *

parte esterna

Comune di _____

sigla Ufficio Sezione
